

CLXXXVª TORNATA

VENERDÌ 2 GIUGNO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi Pag. 6496

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Modificazione al 1º comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina » (1604) 6503

« Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 » (1608) 6503

« Espropriazione, restauro e sistemazione della Casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui » (1625) 6503

« Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica » (1631) 6504

« Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma » (1632) 6505

« Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica » (1634) 6505

« Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) » (1637) 6505

« Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, e del regolamento tecnico per la sua attuazione » (1639) 6506

« Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada » (1641) 6508

« Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie » (1667) 6509

« Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931 » (1672) 6510

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone » (1603) 6510

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione » (1647) 6510

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei » (1651) 6511

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 » (1652) 6511

(Discussione):

« Norme per le promozioni nella magistratura » (1635) 6496

GALIMBERTI 6496

DE FRANCISCI, ministro di grazia e giustizia 6496

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1636) 6511

SAN MARTINO 6512

GALLENZA 6514

(Presentazione) 6496

Petizione (Lettura del sunto) 6496

Relazioni:

(Presentazione) 6518

Ringraziamenti 6496

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 6519

La seduta è aperta alle ore 17.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 5; Bouvier per giorni 15; Fracassi per giorni 5; Fulci per giorni 10; Poggi Tito per giorni 2; Torre per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Pavia ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese al defunto senatore:

« Milano, 81 maggio 1933-XI

« Eccellenza,

« Mi permetto ringraziarla, anche a nome di mia madre e dei miei fratelli, per le alte e significative parole di cordoglio e per la viva parte presa al nostro grande lutto.

« Con tutta l'espressione della nostra riconoscenza, mi creda

« M. R. PAVIA ».

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

MARCELLO, *segretario*. Il sig. Giuseppe Boniciolli chiede che gli sia riconosciuto il suo diritto a risarcimenti per danni che egli afferma di aver subito in dipendenza della guerra.

PRESIDENTE. Questa petizione seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Dal Capo del Governo ministro degli affari esteri è stato comunicato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933 (1673). — (*Iniziato in Senato*).

Discussione del disegno di legge: « Norme per le promozioni nella magistratura » (N. 1635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per le promozioni nella magistratura ».

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Nella discussione del bilancio di grazia e giustizia dell'anno scorso, io avevo fatto presenti le condizioni in cui si trovavano i cento uditori di tribunale o vicepretori reggenti o uditori di pretura, nominati col concorso del 1930, che, dopo onorato servizio, venivano trattati alla stessa stregua dei colleghi poi sopravvenuti.

Io proponevo che, almeno almeno, fosse loro computato tale servizio agli effetti della pensione. E il guardasigilli di allora promise che avrebbe tenuto conto della mia raccomandazione. Ma i ministri passano e le promesse non restano, si perdono: « Così al vento nelle foglie lievi si perdea la sentenza di Sibilla », a dirla con Dante.

Desidererei quindi conoscere al riguardo la opinione dell'odierno guardasigilli, che ebbe pure a trovare in tali condizioni dei suoi ex-alunni, a cui egli era più che maestro, non dico padre per la sua età giovanile, ma fratello maggiore. E lo pregherei ancora di dirmi in qual modo terrà conto dei diritti acquisiti dai già scrutinati per le promozioni a consigliere di Cassazione, pregandolo che per essi non si ripeta il *sit tibi terra levis*.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Risponderò brevemente al senatore Galimberti. Del servizio prestato dai vicepretori, cui ha alluso il senatore Galimberti, in

questo disegno di legge non ho potuto tenere conto. Come è stato detto anche nella relazione ministeriale, si tratta della preparazione di un futuro ordinamento giudiziario che dovrà essere studiato in correlazione con la riforma del Codice di procedura civile.

Quando si ristudierà tutto l'ordinamento giudiziario, si troverà il modo di tener conto anche della posizione di quei magistrati.

Per quanto riguarda poi i già scrutinati per la Cassazione, dato il loro numero e dato che era necessario addivenire ad una selezione, nel disegno di legge è stata appunto introdotta una norma transitoria per la scelta dei migliori, che avranno la possibilità di collocarsi prima degli altri.

Non ho altro da dire; ma voglio ringraziare la Commissione del Senato, ed in particolar modo il relatore, per la sua limpida relazione ed anche per le cortesi parole che ha creduto di rivolgere al ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

PROMOZIONI IN CORTE DI APPELLO

Art. 1.

Le promozioni ai posti disponibili annualmente di consigliere di Corte di appello e parificati si conferiscono:

a) per quattro decimi dei posti in seguito a concorso per titoli;

b) per tre decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito distinto;

c) per un decimo ai primi pretori e pretori ugualmente dichiarati promovibili per merito distinto;

d) per due decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito.

Le dichiarazioni di promovibilità per merito distinto e per merito vengono attribuite in seguito a scrutinio.

Qualora i vincitori del concorso, ovvero i primi pretori ed i pretori promovibili in Corte

di appello, non risultino in numero sufficiente per coprire le quote annuali di posti ad essi assegnate, le rispettive differenze vanno ad aumentare il numero dei posti da conferire ai giudici ed ai sostituti procuratori del Re promovibili per merito distinto.

È abrogata la disposizione di cui alla parte prima dell'articolo 7 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 663.

(Approvato).

Art. 2.

Il concorso è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari ai quattro decimi delle vacanze che si verificheranno nell'anno successivo per collocamenti a riposo nel grado di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di appello e nei gradi superiori.

Possono prendere parte al concorso i giudici ed i sostituti procuratori del Re, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno 18 anni di servizio effettivo ed i primi pretori e pretori, i quali ne compiano almeno 19. Tuttavia non può partecipare al concorso il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi i quali non abbiano l'anzianità necessaria per prendervi parte.

Per l'ammissione al concorso occorre una deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, giusta gli articoli 116 e 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2786. L'ammissione può essere concessa solo ai magistrati che si distinguano per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario che abbia ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla ricevutane comunicazione, ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia. Detta Commissione, composta di tre membri scelti dal Ministro fra i magistrati aventi grado di primo presidente di Corte di appello o parificato residenti in Roma, delibera definitivamente sull'ammissione.

La Commissione è presieduta dal membro più anziano.

Il Ministro di grazia e giustizia può ricorrere alla stessa Commissione avverso le deliberazioni del Consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevutane.

(Approvato).

Art. 3.

La presentazione dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti da parte dei concorrenti è regolata dalle norme stabilite nell'articolo 129 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. I lavori giudiziari di obbligo però devono riferirsi a non meno di due diversi periodi di tempo, che saranno indicati nell'avviso di concorso.

(Approvato).

Art. 4.

Il concorso è giudicato dalla seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio deve tenere particolarmente conto, per la formazione del suo giudizio, di tutti i precedenti di carriera di ciascun concorrente e dei servizi prestati nel corso della medesima.

Ciascun componente del Consiglio dispone di dieci punti. Sono ammesse le frazioni di punto.

I concorrenti, per essere dichiarati idonei, devono riportare non meno degli otto decimi dei punti che il Consiglio ha a sua disposizione.

In base ai risultati della votazione si forma la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei. Nel caso di parità di voti ha la precedenza il più anziano.

Il Consiglio formula le sue conclusioni in una relazione motivata, che è trasmessa insieme con gli atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.

(Approvato).

Art. 5.

I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, conseguono la promozione al grado superiore secondo l'ordine di iscrizione.

Qualora le vacanze verificatesi nell'anno

siano superiori a quelle derivanti da collocamenti a riposo, all'eccedenza si provvede, fino a raggiungere i quattro decimi dei posti, mediante promozioni dei concorrenti dichiarati idonei, osservato l'ordine nel quale sono stati collocati in graduatoria dopo i vincitori.

Gli effetti del concorso cessano quando sono stati coperti i posti resisi vacanti nell'anno a cui il concorso stesso si riferisce.

Coloro che in due concorsi non sono stati dichiarati idonei non sono ammessi ad altri concorsi, se non dopo due anni dall'ultimo al quale parteciparono.

(Approvato).

Art. 6.

Lo scrutinio per le promozioni in Corte di appello viene richiesto quando se ne ravvisi il bisogno.

Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro di grazia e giustizia nella richiesta di scrutinio, che comprenderà non più di 150 giudici e sostituti procuratori del Re. L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono altresì prendervi parte i primi pretori nonchè i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purchè provvisti di un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a quella del meno anziano fra i giudici e sostituti procuratori del Re compresi nella richiesta stessa.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto.

(Approvato).

Art. 7.

Ultimate le operazioni di scrutinio relative a ciascuna richiesta, vengono formati gli elenchi dei promovibili secondo le disposizioni seguenti.

Nell'elenco dei promovibili per merito distinto sono collocati prima coloro che hanno conseguito la dichiarazione di promovibilità ad unanimità di voti e successivamente coloro che detta dichiarazione hanno conseguito con quattro quinti dei voti.

Nell'elenco dei promovibili per merito il collocamento si effettua nell'ordine seguente: promovibili per merito con voti di promovibilità per il merito distinto, secondo il numero dei voti stessi; promovibili per merito ad unanimità di voti; promovibili per merito a maggioranza, secondo il numero dei voti di promovibilità conseguiti.

A parità del numero dei voti si segue l'ordine di anzianità di ciascun magistrato.

(Approvato).

Art. 8.

I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo che siano state ultimate le operazioni di scrutinio relative a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se più anziani, negli elenchi che saranno formati successivamente, salvo gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia, ad ogni effetto, le promozioni disposte anteriormente.

Il magistrato che debba sottoporsi a nuovo scrutinio, ai sensi dell'articolo 6 parte prima del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto, se gli sia confermata la precedente classificazione; in caso diverso, prende posto dopo i magistrati scrutinati anteriormente, che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità e lo stesso numero di voti.

È abrogato il disposto dell'articolo 6, capoverso 1°, del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219.

(Approvato).

Art. 9.

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo, salvo che ricorrano speciali esigenze di servizio, da valutarsi dal Ministro, secondo l'ordine degli elenchi, che verrà osservato distintamente

per le promozioni nella giudicante e per quelle nella requirente, ai sensi dell'articolo 123 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Normalmente i vincitori del concorso sono promossi con precedenza sulle altre categorie di promovibili ed i promovibili per merito distinto con precedenza sui promovibili per merito.

È abrogata la disposizione di cui all'articolo 5 capoverso 3° del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, concernente la riserva di anzianità.

(Approvato).

PROMOZIONI IN CORTE DI CASSAZIONE

Art. 10.

Le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e parificati si conferiscono in seguito a concorso per titoli.

Il concorso è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari a quello delle vacanze che si verificheranno nell'anno successivo per collocamenti a riposo nel grado di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione e nei gradi superiori.

(Approvato).

Art. 11.

Possono prendere parte al concorso i consiglieri ed i sostituti procuratori generali di Corte di appello, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno quattro anni effettivi di grado, se promossi al grado attuale in seguito a concorso ovvero con la classificazione di merito distinto, e ne compiano almeno sei, se promossi con la classificazione di merito.

Coloro che in due concorsi non sono stati dichiarati idonei non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo due anni dall'ultimo al quale parteciparono.

(Approvato).

Art. 12.

Il concorso è giudicato dalla prima sezione del Consiglio superiore della Magistratura.

Per lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

Qualora le vacanze verificatesi nell'anno siano superiori a quelle derivanti da collocamenti a riposo, all'eccedenza si provvede mediante promozioni dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso, osservato l'ordine della graduatoria.

(Approvato).

GRADI DI PRIMO PRESIDENTE DI CORTE DI APPELLO E PARIFICATI

Art. 14.

È ripristinato nella magistratura il grado di primo presidente e di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale della Corte di cassazione.

Tale grado corrisponde al terzo grado gerarchico, secondo la vigente classificazione del personale dipendente dallo Stato.

(Approvato).

Art. 15.

Il grado di primo presidente e di procuratore generale di Corte di appello, di presidente di sezione o di avvocato generale della Corte di cassazione del Regno è conferito, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi, da almeno tre anni, grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato, scelti tra coloro che pel modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, nei precedenti di carriera, per speciali incarichi assolti, risultino non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

(Approvato).

Art. 16.

Il numero dei posti di ruolo di primo presidente di Corte di appello o parificati è fissato in 47, corrispondente a quello dei magistrati aventi funzioni di primo presidente di Corte

di appello o parificate, ai termini della tabella B allegata alla legge 17 aprile 1930, n. 421, la cui annotazione (a) deve intendersi soppressa.

Resta correlativamente diminuito da 271 a 224 il numero dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, stabilito nella predetta tabella.

Al terzo comma dell'articolo 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, modificato con l'articolo 4 della legge 17 aprile 1927, numero 514, e con l'articolo unico della legge 28 giugno 1928, n. 1487, è sostituito il seguente:

« I magistrati posti fuori del ruolo organico, in forza alla presente disposizione, non devono in ogni caso superare il numero di ventotto ».

(Approvato).

Art. 17.

Le funzioni di direttore generale o di capo del personale del Ministero di grazia e giustizia sono esercitate da magistrati di grado 3° o 4° e sono conferite previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I magistrati di grado 3° incaricati delle predette funzioni non potranno superare il numero di quattro.

Il capo del personale è equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19.

Fino a tutto l'anno 1935 le promozioni a tutti i posti vacanti di consigliere di Corte di appello e parificati saranno conferite ai giudici e sostituti procuratori del Re compresi negli elenchi dei promovibili in seguito a scrutinio alla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova formazione degli elenchi stessi, a cui si procederà: quanto all'elenco dei promovibili per merito distinto, collocando alternativamente tre magistrati che abbiano conseguito la qualifica ad unanimità di voti e due che la abbiano conseguita a maggioranza di voti; quanto all'elenco dei promovibili per merito, secondo le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

Le suddette promozioni saranno conferite

per tre quarti dei posti annualmente disponibili ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto e per un quarto ai magistrati dichiarati promovibili per merito.

Il primo concorso per le promozioni in Corte di appello sarà indetto entro il primo trimestre dell'anno 1935 e col 1° gennaio del 1936 le promozioni avranno luogo secondo le disposizioni ordinarie.

(Approvato).

Art. 19.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà indetto uno speciale concorso per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e parificati, al quale potranno prendere parte esclusivamente i consiglieri di Corte di appello e parificati, che alla data della presente legge siano compresi negli elenchi dei promovibili al grado superiore in seguito a scrutinio.

Il concorso sarà indetto per un numero di posti pari ai tre quinti delle vacanze disponibili e di quelle che si verificheranno fino al 31 dicembre 1934 per collocamenti a riposo nel grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati e nei gradi superiori.

Il concorso speciale sarà giudicato da una Commissione composta di sette membri, dei quali due aventi grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello o parificato e cinque aventi grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione sarà sufficiente la presenza di cinque membri.

Il più elevato in grado o il più anziano fra i magistrati di grado più elevato presiederà la Commissione.

Per lo svolgimento del concorso si applicheranno le disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4, capoverso 1° e seguenti, della presente legge.

Negli anni 1935 e 1936 i due quinti dei posti vacanti in conseguenza di collocamenti a riposo saranno conferiti in promozione ai magistrati dichiarati idonei nello speciale concorso di cui al presente articolo, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

(Approvato).

Art. 20.

Il primo concorso ordinario per le promozioni in Corte di cassazione sarà indetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per un numero di posti pari ai due quinti delle vacanze disponibili e di quelle che si verificheranno fino al 31 dicembre 1934 per collocamenti a riposo; in ciascuno degli anni 1934 e 1935 i concorsi saranno indetti per un numero di posti pari ai tre quinti delle vacanze che si verificheranno per collocamenti a riposo nell'anno successivo.

Se si verificheranno vacanze in numero superiore a quello derivante da collocamenti a riposo, i posti vacanti in eccedenza saranno in ciascun anno coperti mediante promozioni dei magistrati dichiarati idonei nei rispettivi concorsi ordinari, osservato l'ordine delle graduatorie.

I consiglieri di Corte di appello e parificati, che alla data della presente legge siano compresi negli elenchi dei promovibili al grado superiore in seguito a scrutinio, non potranno partecipare al primo concorso ordinario.

(Approvato).

Art. 21.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili in Corte di appello per merito distinto a maggioranza di voti e quelli dichiarati promovibili per merito hanno facoltà di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la revisione del proprio scrutinio alle Sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura, anche se in precedenza altro giudizio di revisione abbia avuto luogo.

L'effetto degli eventuali spostamenti nell'ordine degli elenchi, derivanti dai giudizi di revisione, decorre dal giorno delle singole deliberazioni, senza pregiudizio delle promozioni disposte anteriormente.

(Approvato).

Art. 22.

Nelle promozioni per concorso ai posti di consigliere di Corte di appello e parificati e di consigliere di Corte di cassazione e parificati hanno, a parità di voti, la preferenza i magi-

strati ex combattenti appartenenti ad una delle seguenti categorie: insigniti di medaglia al valor militare; mutilati; invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni; feriti in combattimento che abbiano ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo; volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti, che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenzza, nonchè i magistrati che abbiano militato nelle legioni fiamme, o invalidi per la causa nazionale, e coloro che sieno iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922.

I magistrati compresi nelle categorie indicate nel comma precedente e dichiarati promovibili per merito distinto al grado superiore a seguito di scrutinio sono, in deroga ad ogni diversa disposizione, promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.

I magistrati promovibili per merito distinto ad unanimità di voti conseguiranno la promozione prima di quelli dichiarati promovibili a maggioranza di voti, seguendosi distintamente per gli uni e per gli altri l'ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 23.

Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge è in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di nominare non più di 150 uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, purchè siano mantenuti vacanti altrettanti posti di giudice aggiunto o di pretore aggiunto, ovvero posti di pretore o di giudice, nei ruoli di cui alle accennate tabelle, globalmente considerati.

La ripartizione del numero complessivo degli uditori giudiziari fra il ruolo delle preture e quello dei tribunali e delle Corti viene stabilita, secondo le necessità dei servizi, con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

(Approvato).

Art. 24.

Entro lo stesso periodo di tempo di cui all'articolo precedente, gli uditori di tribunale, dopo 18 mesi almeno di tirocinio effettivo, possono, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con decreto Reale ai tribunali ed alle Regie procure, ove siano posti vacanti che non sia possibile di coprire altrimenti, per esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re.

Presso una sezione di tribunale non potrà prestare servizio più di un uditore con funzioni di giudice.

Agli uditori che esercitano le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re è corrisposta un'indennità mensile di lire 900, salva la riduzione di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

(Approvato).

Art. 25.

Ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'articolo 19, capoverso 1°, del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, i primi pretori e pretori possono, entro il periodo di un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, essere tramutati ad altra sede anche senza il loro consenso, per esigenze di servizio.

(Approvato).

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare per Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, le norme necessarie per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento della medesima con le altre norme sull'ordinamento giudiziario.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si potrà altresì provvedere per Regi decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, alle occorrenti modificazioni delle piante organiche della magistratura negli uffici giudiziari del Regno.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'articolo 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazione al 1° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina » (N. 1604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione al 1° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito nella legge 15 novembre 1928, n. 2792, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Capo di Stato Maggiore della Regia Marina ha l'alta azione ispettiva sul naviglio, sugli apprestamenti costieri, sui servizi e sulle scuole della Regia Marina, per mandato del Ministro al quale riferisce ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 » (N. 1608).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1608.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati, tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931:

1° Convenzione per la unificazione internazionale delle segnalazioni stradali (con un Allegato);

2° Convenzione per il regime fiscale delle automobili estere (con un Allegato ed un Protocollo annesso);

3° Accordo fra le autorità doganali per facilitare l'accertamento dei tritici non scaricati o smarriti.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nei termini ed alle condizioni previsti dagli articoli 11-12, 14-15 e III, rispettivamente degli Accordi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Espropriazione, restauro e sistemazione della Casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui » (N. 1625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Espropriazione, restauro e sistemazione della Casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1625.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a provvedere alla espropriazione della casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui.

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione dello Stato è, altresì, autorizzata a provvedere alle opere di sistemazione e di restauro del detto edificio.

(Approvato).

Art. 3.

Alla spesa occorrente per l'espropriazione e per i lavori predetti sarà fatto fronte con le disponibilità che risulteranno sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in applicazione della legge 6 giugno 1932, n. 580 e del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756.

La esecuzione delle espropriazioni e delle opere di cui trattasi verrà disposta in relazione all'effettivo accertamento delle disponibilità con le quali debbono essere fronteggiate le spese relative.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica » (N. 1631).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1631.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Oltre agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militi addetti agli uffici di investigazione politica, istituiti presso i Comandi di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, possono essere incaricati di investigazioni relative a delitti contro la personalità dello Stato di cui al libro II, titolo I, del Codice penale, anche altri ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, da prescegliersi dal Comando Generale della Milizia medesima.

Gli incarichi, di cui al comma precedente, sono preventivamente segnalati, di volta in volta, dal Comando Generale della Milizia al Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali e i sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale adibiti al servizio di investigazione politica sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini dell'articolo 221, n. 2, del Codice di procedura penale ed i militi adibiti allo stesso servizio sono agenti di polizia giudiziaria, ai termini del detto articolo 221, primo capoverso.

Il Comando Generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è autorizzato a rilasciare al personale della Milizia, addetto al servizio di investigazione politica, apposita carta di riconoscimento.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma » (N. 1632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1932-1933 è assegnato a favore dell'Istituto di studi romani in Roma il contributo annuo di lire 200.000, da stanziarsi in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica » (N. 1634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1634.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La revisione delle sentenze pronunciate dai Tribunali speciali delle Colonie è devoluta per i casi e secondo il procedimento previsto dal

Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1759, al Consiglio di revisione istituito per il Regno col medesimo decreto.

(Approvato).

Art. 2.

Per quanto concerne la revisione delle sentenze pronunciate dai Tribunali speciali della Tripolitania e della Cirenaica alla competenza del ministro della guerra, stabilita nel Regio decreto 3 ottobre 1929, è sostituita la competenza del ministro delle colonie.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) » (Numero 1637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1637.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Bono e Bottidda, in provincia di Sassari, sono ricostituiti in comuni autonomi con il territorio a ciascuno di essi pertinente all'entrata in vigore del Regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2419, col quale i due enti furono riuniti nell'unico comune di Bono.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, e del regolamento tecnico per la sua attuazione » (N. 1639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia e del regolamento tecnico per la sua attuazione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1630.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia adottato con deliberazione del podestà del 31 dicembre 1931, n. 4899, ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 28 marzo 1933, anno XI.

Un esemplare di tale piano, costituito da una planimetria in scala 1:1000, suddivisa in 19 fogli, munito del visto del ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso alla presente legge (allegato A), contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento visto dal ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali, secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Foggia provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecu-

zione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Foggia a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del ministro per i lavori pubblici. (Approvato).

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore il comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Foggia preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

(Approvato).

Art. 4.

Il comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendono essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà,

singolarmente se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel comune stesso.

(Approvato).

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore. L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione della indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore che fosse realizzabile direttamente o indirettamente, mediamente o immediatamente in dipendenza o conseguenza dell'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'articolo 13.

(Approvato).

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

(Approvato).

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Foggia in seguito a richiesta del comune di Foggia, dispone perchè in contraddittorio col comune stesso, e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza e in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della presente legge, sentito ove occorra un tecnico da lui scelto, nell'albo degli ingegneri della provincia di Foggia, determinerà la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile, per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni.

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto dovrà essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo saranno trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge

25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 5 della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano compiute entro il termine stabilito per la esecuzione dei piani esecutivi, godranno della esenzione venticinquennale della imposta e delle sovrainposte comunale e provinciale dei fabbricati.

(Approvato).

Art. 9.

Il comune di Foggia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175.

(Approvato).

Art. 10.

I proprietari delle nuove costruzioni le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo senza indennizzo di sorta di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

(Approvato).

Art. 11.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Foggia dei fabbricati da demolirsi per l'esecuzione del piano regolatore, è stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge

25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il comune riconoscerà opportune.

(Approvato).

Art. 13.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Prima della deliberazione podestarile di cui sopra, sarà consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada » (N. 1641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1641.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La tabella A allegata alla legge 24 marzo 1930, n. 537, relativa alla Milizia Nazionale della Strada è modificata come segue:

TABELLA A.

SERVIZIO PERMANENTE.

Ufficiali:

Grado	6° - Console Comandante . N.	1
»	7° Primo Seniore Comandante in seconda	1
»	8° - Seniore - Ufficiale di Am- ministrazione	1
»	9° - Centurioni	5
»	10° - Capi Manipolo	23

Sottufficiali e truppa:

Marescialli.	N.	12
Brigadieri e Vicebrigadieri		124
Militi scelti		132
Militi		301
Militi di riserva in servizio temporaneo .		76

(Approvato).

Art. 2.

Al grado di maresciallo potranno essere promossi a scelta assoluta i brigadieri della Milizia Nazionale della Strada che abbiano in quest'ultimo grado prestato almeno due anni di servizio ininterrotto.

Ai marescialli competono gli stipendi, gli assegni e le indennità spettanti ai pari grado della Milizia nazionale forestale, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione per questa stabilite, ad eccezione delle sotto indicate indennità:

1° soprassoldo giornaliero per i militari a cavallo (articolo 141 del regolamento per la Milizia nazionale forestale emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, ed approvato col Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1907);

2° indennità giornaliera foraggio (articolo 141 del precitato regolamento);

3° supplemento della indennità di trasferta per coloro che prestano servizio a cavallo

(articolo 123 lettera e) del precitato regolamento;

4° supplemento dell'indennità di pernottazione per coloro che prestano servizio a cavallo (articolo 124 ultimo capoverso del precitato regolamento).

(Approvato).

Art. 3.

È abrogata la disposizione di cui alla lettera e) dell'articolo 86 del regolamento approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554, concernente il requisito del celibato per la nomina a milite della Milizia nazionale della strada.

(Approvato).

Art. 4.

Il Ministro delle finanze provvederà, con suo decreto, ad introdurre nel bilancio di previsione dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1933-34, le variazioni dipendenti dalla applicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie » (N. 1667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in Testo Unico le disposizioni di legge emanate in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle, anche in relazione al nuovo

ordinamento amministrativo delle provincie e dei comuni ed alle disposizioni del nuovo codice penale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931 » (N. 1672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato N. 1672.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nei termini ed alle condizioni stabilite all'articolo 11 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone » (N. 1603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933 n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 7 marzo 1933, per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone, ed autorizza l'impegno della occorrente spesa annua di lire 654.542,57 in eccedenza al limite stabilito con l'articolo 2 della legge 6 giugno 1932, n. 636.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione » (N. 1647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933 n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei » (N. 1651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 » (N. 1652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto nella seduta odierna.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SAN MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO. Onorevoli senatori, mentre gli avvenimenti che si svolgono nel mondo intero formano spontaneamente la migliore propaganda per le idee politiche dell'Italia rinnovellata, vi è un campo, il campo intellettuale, in cui, malgrado gli sforzi compiuti e i progressi veramente raggiunti dal Governo fascista, l'Italia però non mi sembra avere ancora ottenuto quella situazione preminente, che il genio ed il lavoro dei suoi scienziati, dei suoi letterati e dei suoi artisti dovrebbero poterle assicurare.

Vari problemi riflettenti questa materia meriterebbero di essere trattati con un'ampiezza che oggi le circostanze non consentono.

Per esempio necessità d'incremento nei legami intellettuali con l'America del Sud, mediante un più intenso invio di libri, di giornali, di riviste, di pubblicazioni di ogni genere, come fanno le altre nazioni.

I milioni di italiani che abitano in quei paesi offrirebbero, senza dubbio, un'accoglienza tale alla diffusione della coltura italiana, da meritare che sia sfruttata in più larga misura. In particolar modo sono desiderate serie regolari di lezioni e di conferenze, metodo ottimo questo di propaganda che dovrebbe anche essere applicato in molti altri paesi, evitando però sempre una saltuarietà tanto dannosa ai buoni fini. E poi traduzioni, delle più importanti opere di scienziati e letterati italiani, in varie lingue, così da permettere la lettura ai tanti stranieri che l'italiano non conoscono; istituzione e miglioramento di scuole di arte e di musica, essendo l'arte italiana circondata da una fama universale e offrendo un terreno di propaganda completamente scevro da qualsiasi preconcetto politico. In modo particolare le scuole di musica possono essere un ottimo centro di attrazione verso l'Italia, poichè tra tutte le arti è senza dubbio la musica ancora quella in cui l'Italia conserva il suo primato, anche ultimamente riaffermato in un concorso indetto dalla Federazione Internazionale delle Società di concerti, ove il giuri, composto esclusivamente di musicisti esteri, ha conferito il primo premio ad un italiano, ne ha menzionato un secondo e ha affermato nella sua relazione essere la giovane scuola sinfonica italiana la più viva, la più interessante che oggi esista al mondo.

Mi compiaccio della fondazione della Scuola musicale in Alessandria di Egitto e del progetto di fondarne altre a Malta ed a Tunisi, e mi auguro che sia continuata la serie moltiplicando questi utili istituti.

E poi ancora: invio all'estero di artisti e complessi artistici a colmare l'odierna lacuna, mentre tanti paesi, in pessime condizioni finanziarie, non esitano di fronte a simili imprese. Occorre certo che questi missionari dell'arte italiana siano scelti con criteri di estrema severità per assicurare il successo. Ma, l'assenza di complessi musicali orchestrali e teatrali all'estero è sorgente di danni morali e materiali per noi e di vantaggio per i nostri concorrenti, lasciando credere alla mancanza di simili organismi in Italia, mentre essi vi sono e, se non superiori, certamente almeno uguali a tutti gli altri.

E poi: continuazione e integrazione delle nostre missioni archeologiche. Nella archeologia vi è oggi un formidabile risveglio; dovunque ricerche fatte da eminenti scienziati dotati di grandi mezzi, continui meravigliosi ritrovamenti vanno arricchendo ogni giorno di nuovi tesori il patrimonio artistico e scientifico, e in questa gara vediamo nazioni che piangono miseria, e che non fanno sempre onore ai propri debiti, non esitare ad impiegare grosse somme. Certamente le scoperte interessanti rappresentano non solo un progresso ideale, ma costituiscono un vero aumento di ricchezza indirettamente e direttamente, per il valore dei tesori, e per l'attrattiva ch'essi esercitano favorendo l'affluenza di visitatori.

In verità oggi l'Italia ha una missione archeologica in Egitto, un'altra in Nubia, una in Transgiordania, un'altra nelle isole di Imbro, Candia, Creta, ecc. Però queste missioni, a quanto mi è stato assicurato, lavorano oggi mercè un fondo che è stato concesso l'anno scorso in via straordinaria, e dovrebbero arrestare il loro lavoro, se questo fondo venisse diminuito e ristretto nei limiti normali. Mi auguro che il Governo troverà il modo di non diminuire questa spesa e di non arrestare così un'opera magistralmente iniziata e condotta.

E finalmente, sopra ogni cosa, io raccomando l'istituzione di numerose borse di studio per attrarre verso l'Italia giovani di ogni paese, perchè la bellezza, il fascino, i monumenti, i

progressi dell'Italia non possono mancare di suscitare in ogni animo giovanile l'ammirazione e la simpatia per il nostro Paese, che ci potranno giovare anche nel campo politico. E ancora raccomando maggiori contatti con i numerosi Pensionati delle Accademie estere in Roma, che oggi conducono una vita troppo isolata, quasi limitata ai propri centri, mentre una maggiore intimità con la gioventù italiana sarebbe di reciproco grandissimo vantaggio.

Ma per quanto questi problemi siano interessanti, specialmente per un paese come l'Italia, essi debbono evidentemente oggi cedere il passo alle questioni vitali che per il mondo intero si vanno maturando.

Della politica estera italiana noi innanzi tutto salutiamo l'esistenza, la vita forte e vegeta e diritta, esistenza che si può dire veramente iniziata dal Fascismo. La nostra generazione era stata per lunghi anni abituata a tentennamenti, a esitazioni, a mutamenti che ci toglievano ogni forza, che impedivano all'Italia di reclamare i suoi più sacrosanti diritti, che sottoponevano ogni giusta affermazione a timide considerazioni di carattere secondario. È questo passato incerto che ha la responsabilità dei danni di cui oggi ancora portiamo il peso: occasioni mancate di espansioni coloniali, rinuncia a cose promesse e in parte anche già possedute, arrendevolezza eccessiva, ci hanno tolto in certi campi il posto al quale i nostri sacrifici, il numero degli italiani, le doti preclare materiali e intellettuali della nostra razza ci conferivano l'incontrastabile diritto; e neanche il valore della nostra neutralità, della nostra entrata in guerra e della nostra vittoria ebbero il riconoscimento che dovevano avere nei fatti e neppure nelle parole. Poche furono le promesse fatte e, fra queste, pochissime mantenute.

Fu questa la misera eredità sulla quale il Regime fascista doveva costruire l'edificio della sua forza, affermare la sua energica volontà, circondare il nome d'Italia di novella dignità che imponesse al mondo il rispetto. Non ci potevamo contentare più di benevolenze a carattere paterno, ma cominciammo a pretendere i riguardi che sono dovuti ad eguali. Dal primo giorno il Governo fascista ha avuto la visione chiara e netta dei nostri diritti e dei nostri interessi; e la percezione ugual-

mente netta dei mezzi atti a tutelare gli uni e gli altri. Così, dopo 10 anni, noi salutiamo con riconoscenza l'opera illuminata e vigorosa di Colui che ha condotto il Paese all'altezza raggiunta.

Occorre, onorevoli senatori, star molto all'estero, per avere un concetto esatto del cambiamento avvenuto. Non più la simpatia un po' tutelare per un paese così bello, dal clima così mite, dai monumenti così meravigliosi, ma paziente e rassegnato. Invece oggi è il rispetto e anche la tema di un paese forte, conscio del proprio valore, dei propri diritti, che svolge nell'ordine e nella disciplina un progresso meraviglioso in tutti i rami della umana attività. Questo sentimento di essere circondati da un po' di timore infonde in ogni animo italiano una legittima fierezza, una viva soddisfazione.

Nè dispiace il sentimento di invidia che sempre più va crescendo nel mondo per quei nostri istituti che hanno bruscamente troncato il disordine e la mollezza, sostituendoli con una ferrea disciplina di vita, che ha potuto risvegliare nell'Italia una novella coscienza ed un novello ardimento. Ringraziamo Iddio che gli antichi metodi siano scomparsi per fare posto al sistema oggi vigente.

Del resto oggi nel mondo rimangono solo due tendenze precise: da un lato il comunismo, dall'altro il fascismo, intendendo per fascismo certamente non il complesso matematicamente esatto delle istituzioni attuali, ma lo spirito informatore del Regime, l'affermazione di uno stato veramente forte e sovrano, a cui tutti debbono obbedire e servire nell'ordine, nella disciplina, nel rispetto alla religione, alla patria, alla famiglia, alla proprietà.

Gli eccessi del comunismo, e gli insuccessi dei suoi sistemi anche economici, hanno provocato e provocano sempre più un senso generale di diffidenza che sta ormai trasformandosi in terrore. Allora il buon senso dei popoli li ha rivolti man mano verso lo spirito fascista. L'Italia ha gettato il seme fecondatore e, anche senza nessuna nostra azione, questi semi vanno germogliando in tutti i paesi del mondo. Certi abusi sono apparsi intollerabili; la necessità che fu in Italia divinata appare oggi come rimedio indispensabile a tutte le nazioni per lottare contro la crisi. È questo un trionfo

grande del Fascismo e del suo Capo ed è una dimostrazione solenne che l'ora richiedeva il metodo nuovo.

Ovunque ormai si riconosce l'impossibilità di qualsiasi azione internazionale senza l'intervento dell'Italia.

La sfilata a Roma di tanti illustri capi di governo costituisce un'affermazione solenne del posto conquistato dall'Italia nel mondo ed una soddisfazione meritata e grandiosa per Colui che a questo posto l'ha saputo condurre. I principi che fin dal primo giorno furono additati dal Duce, confermati dal Gran Consiglio quali rimedi indispensabili nella lotta contro la crisi, sono ormai riconosciuti da tutti come gli unici provvedimenti possibili: collaborazione stretta, collegamento tra materia politica e materia economica, necessità di una vera pace politica per potere aspirare ad una vera pace economica, rimozione di barriere doganali, stabilizzazione della moneta, ecc. Nessuno più li discute e perfino il concetto della revisione dei trattati, che pure urta tante suscettibilità e tocca tanti interessi, fa la sua strada: il tempo e le vicissitudini impongono mutamenti.

Nessun accordo è stato mai eterno nella storia e non c'è ragione perchè siano eterni i trattati della grande guerra; questa idea penetra nella coscienza universale e la logica e il buon senso finiranno per imporsi. Però anche le più salde affermazioni di principi sono oggi insufficienti, perchè l'umanità intera è veramente stanca delle parole, delle conversazioni, delle conferenze, e aspetta impaziente la fine delle controversie verbali e delle proclamazioni e l'inizio di una azione realizzatrice. L'umanità intiera comincia a comprendere che al disopra e al di fuori delle meschine manovre parlamentari, delle combinazioni e delle gelosie personali primeggia l'interesse comune.

Le masse di ogni paese cominciano a scorgere la verità e la necessità di singoli sacrifici, per la salvezza generale, che è una condizione *sine qua non* della salvezza di ognuno.

Anche qui il Duce e il Governo fascista hanno segnato la via giusta dell'azione. Il senso politico realistico del Duce lo ha spinto alla proposta di quel Patto che sarà il primo atto concreto, basato su principi di giustizia e di moderazione, indispensabili per ogni soluzione.

Dinnanzi alla savia proposta l'opinione pubblica mondiale si è scossa. In sostanza ha dovuto inchinarsi, e l'accordo che noi ci auguriamo debba essere raggiunto, se anche non perfetto quale l'aveva pensato il Duce, costituirà pur sempre il primo passo sulla via della realtà, e produrrà un senso universale di sollievo e di tranquillità, condizioni indispensabili a qualsiasi ripresa economica.

Sarà questo un altro trionfo del Regime, il quale dopo aver dato all'Italia una nuova grandezza materiale ne afferma sempre più alta la grandezza morale.

Ogni italiano quando ode vantare dai popoli amici, e riconoscere anche dai popoli che meno ci sono amici, la forza dell'Italia e invidiarne il Regime, temerne il risentimento, proclamare in ogni angolo della terra che senza l'Italia ormai è vana qualunque combinazione, si sente l'animo pervaso da una intima fierezza e da una profonda riconoscenza per l'Uomo che ha condotto la Patria a tanta altezza e ne ha circondato il nome di tanta dignità e ne ha imposto il rispetto al mondo intero. (*Applausi*).

GALLENCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GALLENCA. Onorevoli colleghi, il senso di preoccupazione che prova sempre chi prende la parola sul bilancio degli Affari Esteri si fa tanto più profondo in questo momento e in questa Assemblea, per quel sentimento di doverosa responsabilità a cui ciascuno di noi deve sottostare quando voglia accennare a questioni gravi e delicate. Io quindi mi studierò di essere breve quanto più possibile, data anche l'ora tarda, ed eviterò accenni a questioni particolari che in quest'ora, penso, interessano mediocrementemente.

In quest'ora non si tratta, nel Parlamento italiano o nei Parlamenti degli altri Stati, delle fortune maggiori o minori di questo o di quel popolo; si tratta dei pericoli comuni; si tratta forse della comune salvezza.

Quindi, tanto più è doveroso che ciascuno parli con grande franchezza, anche se, come nel caso mio, si tratti di un oratore modesto. È soltanto la franchezza che dà in certi casi il diritto di parlare.

Io penso, onorevoli colleghi, che le difficoltà che pesano sull'umanità in quest'ora, e che sono andate crescendo di continuo di anno in

anno in quest'ultimo periodo della storia, derivino dalla errata concezione della pace conseguente alla grande guerra.

Si è ritenuto da troppi, in buona fede, o meno buona fede non so dire, che la conclusione della guerra dovesse essere quasi pietra granitica posta a fine di una tragica epoca della storia, e si è pensato che quella chiusura granitica non dovesse essere mai più toccata.

Quindi, evidente e logica preoccupazione da parte di taluni quando, con criteri più realistici e più equi, si affronti invece nettamente, come lo affronta la politica italiana, il problema della revisione dei trattati. Problema, non me lo dissimulo, pericoloso per molti per ragioni opposte; per coloro i quali nell'arrembaggio della pace hanno creduto di veder consolidati privilegi immutabili, ma preoccupante anche per coloro ai quali una tale discussione potrebbe significare ricordo di gravi responsabilità intorno all'origine della guerra.

Per l'Italia (e dicendo per l'Italia intendiamo dire per il Capo del Governo italiano che ha, la Dio mercè, tutta intera la responsabilità di guidare il Paese in un'ora come questa) per l'Italia ed il suo Capo, la concezione è molto diversa; è, come dicevo, molto più realistica, molto più savia e molto più onesta. È in fondo lo spirito di equilibrio, di moderazione e di buon senso che ha sempre rispecchiato uno dei pregi maggiori del popolo italiano che, interpretato e fatto suo dal Capo del Governo, ha fatto rapidamente polarizzare l'attenzione degli altri popoli intorno alle direttive del Governo italiano.

Anche in questo la politica del Duce è davvero sempre perfettamente coerente a se stessa, e non soltanto coerente rispetto agli ultimi anni, in cui l'Italia è governata dal Capo del Fascismo, ma coerente alla politica di Benito Mussolini interventista, in quanto, come l'interventismo significò disprezzo e denegazione d'una egoistica soluzione negoziata dall'Italia che avrebbe potuto aspettare la fine della guerra per speculare sulle miserie altrui, così oggi potrebbe un'Italia, diversa da quella che è diventata, attendere che sulle nuove e forse più gravi catastrofi della umanità suonasse l'ora per intervenire e trarre il suo egoistico vantaggio. Nobile politica questa dell'Italia fascista, e tale che non può non es-

sere compresa ed apprezzata anche fuori delle frontiere del nostro Paese. Tutto al più, può non essere compresa dagli uomini la cui mediocrità intellettuale e spirituale fa sì che essi pensino che dopo una immensa tragedia, quale fu la guerra, siano ancora possibili e tollerabili le viete schermaglie e le infide malizie.

Una tale mentalità oltre ad essere profondamente pericolosa e, probabilmente, oltre ad affrettare altri giorni di dolore per il genere umano, contrasterebbe profondamente con lo spirito con cui i nostri eroi ed i nostri morti fecero olocausto di sé in guerra; e sarebbe davvero un'atroce ironia della storia se, dopo un sacrificio che non ha precedenti, l'umanità dovesse ritornare ad una mentalità che quel sacrificio era sicuro di fugare per sempre.

È forse questo il momento per fare un po' l'esame di coscienza da parte di tutti; il momento in cui tutti gli uomini politici, illustri od oscuri, debbono, almeno in cuor loro, domandarsi se la linea di condotta a cui hanno tenuto fede nello svolgersi di eventi eccezionali, quali sono quelli riservati alla nostra generazione, sia stata giusta ed opportuna.

Allora, seguitando in quel proposito di sincerità a cui desidero di tenere assoluta fede, io debbo ricordare a me stesso che molti di noi, che nei giorni più gravi della guerra seguimmo una politica di simpatia rispetto alle nazionalità dell'Impero Austro-ungarico, non possiamo oggi non provare un senso di profonda ed amara delusione riconoscendo che i più aspri ed i più irriducibili nemici dell'Italia sono proprio coloro ai quali l'Italia ha offerto la possibilità della indipendenza. (*Approvazioni*). Come se costoro non ricordassero che se l'Italia, invece di prendere, come dicevo, risolutamente la via dell'intervento, dell'entrata in guerra, avesse seguito la politica, molto più miope ma più comoda, dei negoziati, forse anche con la vittoria degli Alleati, l'Austria-Ungheria sarebbe rimasta dopo la pace composta nella sua unità, e gli Stati minori, anche oggi, si troverebbero inclusi nella sua struttura.

Quindi, quando leggiamo i comunicati, anche molto recenti, che vengono dalla Piccola Intesa, in cui, invece di seguire il nuovo spirito che per opera del nostro Capo aleggia ormai nel mondo, si ricorre a riserve e a restrizioni mentali, molti di noi, ripeto, dobbiamo doman-

darci se abbiamo a torto o a ragione speso la nostra fede, la nostra energia e la nostra buona volontà per giovare a quella causa.

E con altrettanta franchezza parliamo di una grande nazione amica ed alleata in guerra; parliamone col riguardo che è doveroso verso un grande popolo e una grande nazione; parliamone con sensi di schietta se pure amareggiata amicizia. È un'amicizia che molti di noi hanno avuto prima e dopo la guerra, per la nazione alla quale mi riferisco.

È per me, non solo doloroso, ma inconcepibile che la Francia non abbia inteso che la continuazione dei rapporti di cordialità e di amicizia verso l'Italia, anche durante la pace e dopo la pace, sarebbe stata soprattutto nel suo interesse. Abbiamo disgraziatamente dovuto assistere, non solo durante le trattative di Versailles, ma soprattutto in questi dieci anni di Fascismo (non esito, per quel che rispecchia il mio sentimento, a dire con grande tristezza) a una serie di incomprensioni, di equivoci, molto spesso voluti, per cui non è mai venuto nè un gesto cordiale, nè amichevole dall'altra parte delle Alpi verso di noi.

A parte le grandi questioni ben note su cui sarebbe fuori di luogo che mi indugiassi, a parte le difficoltà per la parità navale, per le legittime aspirazioni dell'Italia a trovare nuovi sbocchi ai suoi traffici e alla sua operosità, pur troppo fino a questi ultimi tempi (e confido che questa precisazione non verrà mai smentita in seguito dai fatti), la Francia ha mostrato di non capire quello che è l'Italia fascista. Mi sono domandato tante volte, come forse ve lo sarete domandato anche voi, onorevoli colleghi: ragioni di politica interna hanno forse soverchiato gli interessi e le ragioni della politica estera? Non mi pare possibile; e a non crederlo mi induce anche il ricordo che, quando la Repubblica francese ritenne suo interesse allearsi alla Russia degli Czar, non esitò a farlo.

Quindi io amo pensare che l'ora delle diffidenze e delle incomprensioni sia ormai sul punto di volgere al suo termine, che i malintesi cedano il campo alla maggiore cordialità, e mi auguro che questa discussione di politica estera sia l'ultima in cui noi, italiani, ci vediamo costretti, tanto a malincuore, a confessare le nostre amarezze e le nostre delusioni.

Dicevo che molto probabilmente le difficoltà in cui ci dibattiamo sono conseguenza diretta di mentalità che non hanno compreso la vastità e la profondità dei problemi che sono maturati coi tempi nuovi. Basta raffrontare da una parte quella che doveva essere la politica del *briandismo* o del signor Stresmann, molto imprudentemente confessata nelle sue Memorie, e dall'altra la politica rettilinea, schietta del Fascismo e del nostro grande Capo, per riconoscere che, per una di quelle leggi fatali a cui l'umanità non può mai sottrarsi, l'ultima parola non potrà essere detta che da chi ha scelto la via della franchezza e della lealtà. È per ciò che quando il Capo del Governo, dando prova ancora una volta non solo del suo infallibile intuito, ma anche di quello squisito «tempismo» che rappresenta una delle sue doti particolari, ha preso l'iniziativa del Patto a Quattro, ha colto di sorpresa gli altri che non conoscono, che non comprendono o che non vogliono comprendere la politica estera dell'Italia, mentre ciò per noi è sembrato il coronamento perfettamente logico e conseguente di una politica di franchezza e di onestà seguita senza mai eccezioni. Politica, non ho bisogno di ricordarvelo, per la quale l'Italia ha aderito con grande cordialità a tutti quei più o meno efficaci patti che a volta a volta si è tentato di concludere; politica per cui ha sempre partecipato alla Società ginevrina con grande fiducia e senza fini inconfessati, e per cui ha dato e dà tuttavia la sua più utile collaborazione alla Conferenza del disarmo.

Ora, onorevoli colleghi, voi comprendete perfettamente che quello che io dico in questa ora non può andare oltre l'espressione dell'augurio, cui ho accennato; l'augurio che la iniziativa del Capo del Governo, senza tentennamenti e senza esitazione, e diciamolo pure senza maggiore indugio, sia raccolta ed accettata dalle grandi Potenze.

Mi ripugna pensare che davanti ad un tentativo così netto e preciso per assicurare all'umanità travagliata e sofferente l'inizio di quella pace e di quella tranquillità da cui dipendono il benessere e la salvezza di tutti, vi possa essere chi esiti a dare la propria adesione. Le parole che a questo riguardo pronunziò, tornando da Roma, alla Camera dei Comuni Ramsay Mac Donald accennando alla respon-

sabilità enorme che ricadrebbe sullo Stato che intralciasse comunque l'iniziativa del Capo del Governo italiano o che vi aderisse con qualche riserva mentale, hanno avuto veramente il carattere ed il significato di anticipazione di quello che sarà il giudizio della storia.

Quindi noi confidiamo, malgrado le piccole e vane schermaglie, con cui, non osando affrontare apertamente questa iniziativa, si è cercato di svalutarla o di diminuirla. La qual cosa se (ma non lo credo) dovesse anche in parte riuscire, mi pare che ci dovrebbe lasciare assai indifferenti. Il valore e il significato della proposta del « Patto a Quattro » sta sopra tutto nello spirito che l'ha ispirata, sta sopra tutto nella certezza che quando le quattro grandi Potenze, sia pure nell'ambito della Società delle Nazioni, si troveranno raccolte a studiare i più gravi problemi che si debbono risolvere, l'Italia vi porterà quella fermezza, quella lealtà e quel disinteresse che l'ha sino adesso ispirata nello esame di tutte le questioni.

E poi questa mia fiducia, consentitemi forse un ottimismo che può avere anche il carattere d'ingenuità, deriva anche da considerazioni meno contingenti; io non credo che l'umanità si soffermi nella sua ascensione verso aspirazioni, verso istituti e verso atteggiamenti migliori. I tentativi della Conferenza del disarmo, con tutte le manchevolezze e gl'impacci, e la stessa Società delle Nazioni, di cui con pessimo gusto troppe volte si è sorriso, non sono che espressioni di un'umanità che, ammaestrata dalla terribile prova della guerra (quasi da una prova imposta dall'Onnipotente perchè l'umanità si risvegliasse da un torpore in cui da troppo tempo s'era abbandonata) aspira, anela a qualche cosa di più elevato.

L'atteggiamento del nostro Capo, a cui tutta l'Italia ha dato la sua adesione entusiastica, è dunque la espressione migliore non solo di un grande ingegno ma anche di una profonda nobilissima coscienza.

Mi tornano in mente, onorevoli colleghi, le parole veramente commoventi, con cui Benito Mussolini, chiude la *Vita* del fratello Arnaldo, quando Egli in una pagina, che ogni uomo di coscienza dovrebbe mandare a memoria, fa l'esaltazione della bontà, per

dire che l'uomo buono non si domanda mai se vale la pena. Per l'uomo buono, egli dice, vale sempre la pena, malgrado gli inganni e le mistificazioni degli altri. L'atteggiamento che in tutta la politica estera il Capo del Governo ha assunto, fin dai primi giorni in cui egli ne ha presa sopra di sé la grave responsabilità, è l'espressione di un animo siffatto. Noi italiani, che siamo ancora in fondo un poco sentimentali, io penso che a Lui ci stringeremo attorno con maggiore fervore e con più intensa gratitudine, appunto per il soffio di luce ideale che anima il suo pensiero, e guida la sua azione.

Le altre Potenze pare che finalmente abbiano compreso che con l'Italia nuova del Fascismo, che con l'Italia di Benito Mussolini, bisogna fare i conti in modo rigoroso. Forse, anche certe Potenze cominciano a tesserarsi nel Decennale! Ci sono anche degli italiani che hanno aspettato dieci anni per riconoscere che il Fascismo, oltre ad essere un grande movimento politico, rispecchia una nobile luce spirituale; quindi possiamo rassegnarci al ritardo con cui altri mostrano adesso di comprenderci, a patto che, come gli italiani arrivati un po' in ritardo danno, non v'è dubbio, al Fascismo la loro adesione piena e incondizionata, così anche da parte degli altri popoli si tenga conto di quello che l'Italia fascista è e sarà nella storia del genere umano.

Essa ha dato, come dicevo, e dà soprattutto in quest'ora, al suo Capo tutto lo spirito di disciplina e di obbedienza d'un popolo, al Capo che si batte per una causa profondamente generosa e buona.

Ma l'Italia fascista non rappresenta un'accolta di teorici umanitari; l'Italia fascista è un'entità salda e vigorosa pronta sempre a servire il Capo ad ogni suo comandamento, senza esitazioni. (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a martedì 6 corrente.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arlotta, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borletti, Borsarelli, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campili, Canevari, Casannova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Cavazzoni, Caviglia, Cesareo, Chimenti, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colosimo, Conci, Concini, Conti, Corbino, Cornaglia, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, De Vecchi di Val Cismon, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico.

Einaudi.

Facchinetti, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Mambretti, Manfroni, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Maury, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Mori, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nomis di Cosilla, Nuvoloni.

Pais, Pecori Giraldi, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Porro, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Reggio, Ricci Federico, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Seavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Segrè, Sartorio, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spezzotti, Spirito, Sulpino.

Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Vaccari, Vicini Antonio, Vigliani, Visconti di Modrone.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori San Martino, Ancona, Manfroni, Concini, Simonetta e Bongiovanni a presentare alcune relazioni.

SAN MARTINO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:
Norme per la disciplina della professione di maestro di canto (1665);

Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera (1671).

ANCONA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari (1614).

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coe (isole dell'Egeo) (1630).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente la unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1648).

SIMONETTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore (1609).

BONGIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Legge organica per l'Eritrea e la Somalia (1638).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori San Martino, Ancona, Manfroni, Concini, Simonetta e Bongiovanni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Norme per le promozioni nella magistratura (1635):

Senatori votanti 157

Favorevoli 147

Contrari 10

Il Senato approva.

Modificazione al 1° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina (1604):

Senatori votanti 157

Favorevoli 153

Contrari 4

Il Senato approva.

Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 (1608):

Senatori votanti 157

Favorevoli 152

Contrari 5

Il Senato approva.

Espropriazione, restauro e sistemazione della Casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui (1625):

Senatori votanti 157

Favorevoli 118

Contrari 39

Il Senato approva.

Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica (1631):

Senatori votanti 157

Favorevoli 147

Contrari 10

Il Senato approva.

Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma (1632):

Senatori votanti 157

Favorevoli 150

Contrari 7

Il Senato approva.

Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica (1634):

Senatori votanti 157

Favorevoli 149

Contrari 8

Il Senato approva.

Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) (1637):

Senatori votanti 157

Favorevoli 152

Contrari 5

Il Senato approva.

Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, e del regolamento tecnico per la sua attuazione (1639):

Senatori votanti 157

Favorevoli 149

Contrari 8

Il Senato approva.

Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada (1641):

Senatori votanti	157
Favorevoli	150
Contrari	7

Il Senato approva.

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie (1667):

Senatori votanti.	157
Favorevoli	151
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931 (1672):

Senatori votanti	157
Favorevoli	152
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone (1603):

Senatori-votanti	157
Favorevoli	153
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione (1647):

Senatori votanti	157
Favorevoli	153
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei (1651):

Senatori votanti	157
Favorevoli	154
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 (1652):

Senatori votanti	157
Favorevoli	150
Contrari	7

Il Senato approva.

Martedì 6 giugno seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1636).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1664).

La seduta è tolta (ore 19,5).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti